



Regolamentazione componente studentesca
dei Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza RLS

L'attuale Regolamento per l'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza prevede, per quanto riguarda la componente studentesca, quanto segue:

Articolo 2 – Elettorato attivo e passivo

2. Ai sensi del D.M. 363/1998 le rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza sono integrate da uno/a studente/studentessa e un/una dottorando/a, designati/e dal Consiglio degli studenti.

A seguito di alcuni rilievi formulati dalla Struttura Complessa Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro di ASUITS, competente alla verifica del rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, si è ritenuto opportuno proporre alcune modifiche all'attuale Regolamento per l'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

In particolare, è stato innanzitutto specificato che il numero dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza è complessivamente pari a 8, di cui due rappresentanti della componente studentesca, equiparati ai lavoratori ai sensi dell'art. 2, comma 1 lettera a) del D. Lgs. 81/2008.

In secondo luogo, visto che il D. lgs. 81/2008 prevede che gli RLS possono essere scelti con la modalità della 'designazione' solo dalle Organizzazioni sindacali, è stata estesa la modalità elettiva anche alla componente studentesca. Gli studenti non dovranno infatti più essere designati, bensì **eletti**.

Per questo motivo, all'interno del Regolamento sono state disciplinate le elezioni dei due rappresentanti degli studenti in uno specifico Titolo (titolo III).

Come previsto per le rappresentanze studentesche negli organi universitari dalla L. 240/2010, anche il **mandato** dei rappresentanti degli studenti RLS sarà di durata **biennale** e quindi la loro elezione deve avvenire in maniera indipendente da quella degli altri RLS (che hanno mandato triennale).

Ai fini di **individuare l'elettorato attivo e passivo** avente diritto, l'opzione migliore sarebbe stata quella di identificare con precisione gli studenti equiparabili ai 'lavoratori' ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, d. lgs. 81/08: la qualità di 'lavoratore' è tuttavia rivestita dallo studente universitario non in maniera continuativa, ma è legata alla durata estemporanea del tirocinio / del laboratorio previsto dal piano di studi / dall'attività di studente lavoratore 175 ore, ecc..

Risultando pertanto difficile identificare di volta in volta un elettorato specifico, l'elettorato passivo viene esteso a tutti gli studenti, compresi dottorandi e specializzandi (di area non medica), come avviene per gli altri organi collegiali.

Tuttavia, non si può pensare di chiamare al voto tutta la popolazione studentesca in una elezione a suffragio universale diretto, abbinando l'elezione degli RLS alle tradizionali elezioni studentesche:



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei servizi amministrativi ed economico-finanziari
Settore Servizi amministrativi generali
Ufficio Affari Generali

queste ultime si svolgono con il sistema proporzionale, a liste contrapposte, e non uninominale come prevede l'attuale regolamento RLS per il personale t.a. e docente.

Per questo motivo si è deciso di optare per una **elezione di secondo livello**: i due rappresentanti degli studenti verrebbero eletti (con procedimento elettorale organizzato dal competente ufficio dell'amministrazione in un unico seggio) nell'ambito delle rappresentanze già elette negli organi dell'Ateneo, vale a dire Consiglio di Amministrazione, Senato Accademico, Comitato universitario per lo sport, Comitato degli studenti presso l'Ardiss e Consigli di Dipartimento.

Tale modalità è stata adottata anche da altri Atenei, **come** per esempio dall'Università degli Studi di **Roma La Sapienza**.

La scelta di procedere ad un'elezione di secondo livello, offre i seguenti vantaggi:

- Assicurare la rappresentatività di tutta la popolazione studentesca, visto che il vigente regolamento per le elezioni studentesche dell'Ateneo comprende già nell'elettorato attivo e passivo studenti, dottorandi e specializzandi di area non medica
- Individuare, ai fini della definizione dell'elettorato passivo, studenti iscritti non oltre il primo anno fuori corso e per la prima volta, in linea con i requisiti, richiesti dalla legge 240/2010 c.d. Gelmini
- In caso di decadenza o dimissioni dei rappresentanti degli studenti RLS, la procedura per le eventuali elezioni suppletive sarebbe più semplice, veloce ed economica rispetto ad una elezione a suffragio universale diretto.